

Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 20 Gli eletti durano in carica non più di 3 anni e sono rieleggibili, eccetto il Presidente che è rieleggibile una prima volta e lo può essere nuovamente solo con le modalità previste dallo Statuto del C.A.I. nazionale.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, ed inviato a mezzo PEC, email o sms od altri strumenti elettronici, che consentano la prova dell'avvenuto ricevimento. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve fra l'altro le seguenti funzioni specifiche:

- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci,
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;

- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento dell'elezione deve aver maturato un'anzianità d'iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto della Sezione.

—TESORIERE E SEGRETARIO—

Art. 24 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente; può coinvolgere la segreteria nella tenuta della contabilità.

Art. 25 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.—

—COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI—

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità d'iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti.

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci,


il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;

- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o d'impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

—TITOLO IV – CARICHE SOCIALI—

Art. 27 Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci maggiori di età con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti. che siano iscritti all'associazione da almeno due anni, non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi d'interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione d'incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti



intrattengono un rapporto economico continuo con le strutture centrali o territoriali.

-TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC (Organismi Tecnici Centrali) /OTP (Organismi Tecnici Periferici) di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

-TITOLO VI - SOTTOSEZIONI-

Art. 29 - COSTITUZIONE-

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. Gli associati della Sottosezione hanno gli stessi diritti degli associati della sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto all'approvazione anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della sezione.

-TITOLO VII - PATRIMONIO-

Art. 30 - PATRIMONIO

Il patrimonio associativo è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate associative sono costituite: dalle quote associative annuali, dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni dell'Associazione; dai contributi degli associati benemeriti ed enti pubblici, da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla sezione stessa. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo della Sezione anche in caso di suo scioglimento e liquidazione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È vietata la distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o quote del patrimonio della Sezione.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE-

Art. 31 ESERCIZIO SOCIALE-

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Consiglio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea degli Associati per l'approvazione. Il bilancio reso

pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Non è ammessa la distribuzione fra i soci, anche parziale ed in qualunque forma persino in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o quote del patrimonio della Sezione. È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

—TITOLO IX – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE —

Art. 32 In caso di scioglimento della sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, l'assemblea straordinaria dovrà deliberare:—

- a) la nomina del liquidatore individuato nel Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del CAI,
- b) i poteri del Liquidatore, con particolare riguardo a quanto previsto dal CAI nel proprio Regolamento Generale.

Il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, sarà destinata al Club Alpino Italiano – Gruppo Regionale del Piemonte.

In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei contocompetente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

—TITOLO X - CONTROVERSIE—

Art. 33 - Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado; il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Sono fatte salve le norme inderogabili di legge.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge dettate dal Libro Primo Titolo II del Codice Civile nonché le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Il presente statuto è stato sottoposto alla preventiva approvazione da parte

del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato: Loris Babetto

Stefania Scalabrini Notaio L.S.

Copia conforme all'originale

mio atto ed allegati.

Ornavasso, li

31 MAG 2018

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO" and "STEFANIA SCALABRINI" around the perimeter, with a central emblem. The signature is a cursive script that appears to read "Loris Babetto".